



LOCONTE&PARTNERS

# COVID-19 E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: IL NUOVO REATO DI FALSO PREVISTO DAL DECRETO RILANCIO

04 Giugno 2020

**Loconte&Partners**  
BARI - LONDRA - MILANO  
NEW YORK - ROMA  
PADOVA - REGGIO CALABRIA

*Tra gli interventi in materia penale operati dal d.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio, ne spicca uno relativo alla disciplina del “contributo a fondo perduto”, di cui all’art. 25, ovvero di quel contributo previsto “al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica Covid-19” e riconosciuto “a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”. Specificamente, attraverso l’introduzione di un nuovo delitto, si mira a prevenire e reprimere le indebite percezioni di erogazioni e sussidi pubblici, e più in generale di quelle condotte che, attraverso il mendacio, in un contesto quale l’attuale in cui domina l’autocertificazione, finiscono per alterare e viziare le procedure amministrative a sostegno dell’economia.*

## **Covid-19 e contributo a fondo perduto: il nuovo reato di falso previsto dal Decreto Rilancio**

Tra gli interventi in materia penale operati dal d.l. n. 34/2020 – c.d. Decreto Rilancio, ne spicca uno relativo alla disciplina del “contributo a fondo perduto”, di cui all’art. 25 del suddetto decreto.

Specificamente, si introducono nuove disposizioni e un nuovo delitto che mirano a prevenire e reprimere le indebite percezioni di erogazioni e sussidi pubblici, e più in generale quelle condotte che, attraverso il mendacio, in un contesto quale l’attuale in cui domina l’autocertificazione, finiscono per alterare e viziare le procedure amministrative a sostegno dell’economia.

### **Requisiti di accesso al “contributo a fondo perduto”**

Il “contributo a fondo perduto” è previsto dall’art. 25 del Decreto Rilancio “al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19” ed è riconosciuto “a favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA” (sono previste esclusioni sulla base di limiti di reddito).

Tale ausilio, il cui importo minimo è pari a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per le persone giuridiche, è calcolato sulla base di criteri di calcolo che fanno riferimento alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Il contributo è erogato a seguito di istanza all’Agenzia delle Entrate, comprensiva di una “autocertificazione di regolarità antimafia” nella quale si attesta l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), cioè di non essere sottoposto a misure di prevenzione o a procedimento di prevenzione. Per l’attività di controllo si richiama il Libro II del Codice antimafia, prevedendo che, in caso di successiva emersione di cause ostative, l’Agenzia delle Entrate provveda al recupero del contributo.

### **Il nuovo reato di falso**

L’art. 25 comma 9, seppur con una formulazione non chiarissima, configura come delitto, punito con la reclusione da due a sei anni, il fatto di “colui che ha rilasciato l’autocertificazione di regolarità”. Si tratta di un reato di falso introdotto ad hoc, in assenza del quale, come conferma la giurisprudenza in materia di falsità nella dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, il fatto avrebbe integrato il delitto di cui all’art. 495 c.p. (“Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o

altrui”), punito meno severamente nel minimo (un anno di reclusione) e con la medesima pena (sei anni di reclusione) nel massimo.

### **Il reato di indebita percezione**

Ai sensi dell’art. 25 comma 14, poi, “nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l’articolo 316 ter del codice penale”; è pertanto configurabile – salvo che il fatto costituisca il più grave reato di truffa ex art. 640 bis c.p. – il delitto di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, sempre che la somma percepita, come richiede espressamente la norma, sia superiore a 3.999,96 euro (diversamente, ai sensi dell’art. 316 ter comma 2 c.p. sarà configurabile un illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da 5.164 a 25.882 euro, che non potrà comunque essere superiore al triplo del contributo erogato).

### **La confisca**

Infine, l’art. 25 comma 9 dopo aver configurato la predetta fattispecie delittuosa di falso, prevede che in caso di erogazione del contributo, ottenuta mediante la falsa autocertificazione, si applica la confisca, anche per equivalente, di cui all’art. 322 ter c.p. (specificamente la norma esplicita che, “in caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l’articolo 322 ter del codice penale”). Come già segnalato dagli interpreti, il d.l. n. 34/2020 pare dunque prevedere la confisca come sanzione correlata al delitto di falso e non già al delitto di cui all’art. 316 ter c.p., in rapporto al quale peraltro la confisca ex art. 322 ter c.p. resta comunque applicabile.

Il giudice in sede penale potrà quindi ordinare la confisca, in relazione al delitto di falso, per il quale è autonomamente prevista, anche quando non è configurabile il delitto di cui all’art. 316 ter c.p. per attestarsi il contributo al di sotto dei 3.966,96 euro.

*Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.*

*Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.*

